

Data		Gent.mo Presidente
Protocollo	/A2003B	PROGETTO CANTOREGI
Classificazione	17.100.BPacpls/2020/92/A2020A	VIA DEI MILLE 26
Segnatura di protocollo riportata nei metadati DOQUI ACTA		10123 TORINO TO
		segreteria@pec.progettocantoregi.it

Oggetto: Leggi regionali 11/2018 e 13/2020. Avviso pubblico di finanziamento per la promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo. Assegnazione di contributo per l'anno 2020.

L'Amministrazione regionale, con determinazione dirigenziale n. 391/A2003B del 23 dicembre 2020 ha provveduto ad assegnare a codesta Associazione un contributo di € 11.795,00 a sostegno del progetto "CuneiForme".

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia antimafia" si comunica che il Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico (CUP) assegnato all'iniziativa finanziata è il seguente: J61J20000260005

Ai sensi dell'art. 14.1 dell'Avviso pubblico, il contributo verrà liquidato in due quote:

- un anticipo, pari al Euro 4.722,72 d'ufficio;
- un saldo pari a Euro 7.072,28, ad attività concluse e rendicontate.

La liquidazione di ciascuna delle due quote del contributo è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

I tempi di pagamento delle quote di contributo sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa e all'avvenuta rendicontazione del contributo eventualmente assegnato nell'anno 2019 o precedenti.

Si precisa che il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione delle attività indicate nella relazione di progetto allegata all'istanza di assegnazione del contributo e non può essere utilizzato per altre finalità: eventuali violazioni comportano la rideterminazione o la revoca del contributo assegnato.

Le modalità di rendicontazione del contributo sono stabilite agli artt. 9, 10 e 11 dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, reperibile all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/22/siste/00000056.htm>

nonché delle deroghe alla stessa approvate con D.G.R. n. 48 -1701 del 17 luglio 2020.

La modulistica necessaria per la predisposizione della rendicontazione è disponibile alla pagina web:

<https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/programmi-promozione-attivita-culturali-patrimonio-linguistico-dello-spettacolo-avviso-pubblico>
alla voce "Altri Allegati".

Si evidenzia che la **rendicontazione** va presentata **entro un anno** dalla data della determinazione di assegnazione del contributo sopra citata, ovvero **entro il 22 dicembre 2021**.

Si precisa che i beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nel progetto. Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sugli adempimenti richiesti dalla legge n. 124/2017 ("Legge per il mercato e la concorrenza"), come modificata dall'art. 35 del Decreto legge n. 34/2019 convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"), la quale prevede che (art. 1, comma 125) a partire dall'esercizio finanziario 2018, associazioni, onlus e fondazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative fra l'altro a contributi di importo non inferiore a 10.000€, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Si rammenta inoltre che ai sensi della recente modifica del comma 125-ter del citato art. 1, "a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti". Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dall'amministrazione che ha erogato il beneficio. Pertanto, prima di procedere alla liquidazione di qualsivoglia somma in Vs. favore, il Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo provvederà ad effettuare il controllo richiesto dalla legge n. 124/2017 e smi in merito agli obblighi di pubblicazione.

Si comunica infine che avverso la determinazione dirigenziale sopra indicata è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo

Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

Per eventuali informazioni e chiarimenti sulla presente è a disposizione il referente indicato in calce, incaricato altresì della gestione amministrativa del contributo assegnato.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Marco Chiriotti
Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005

sm